



## *Giunta Regionale della Campania*

### **DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

**MICHELE RAMPONE**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>139</b>	<b>24/07/2025</b>	<b>5017</b>	<b>06</b>

Oggetto:

*Autorizzazione unica ai sensi dell'art 208 del D.lgs. 152/06. Impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti plastici non pericolosi sito nel comune di Campolattaro (BN), zona industriale alla via Guardiola. Ditta B. FOR PET S.R.L. Società Benefit - Variante sostanziale, variazione Legale Rappresentante e Responsabile Tecnico.*

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO CHE:

- a. sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 – Serie generale – è stato pubblicato il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia Ambientale”;
- b. l’art. 208 del D. Lgs. 152/06 disciplina l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti, che sostituisce, ai sensi del comma 6 dello stesso, ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;
- c. con D.D. n. 12 del 03.02.2021 è stata volturata l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dell’impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti plastici non pericolosi, ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006, dalla ditta VELPLAST S.R.L. alla ditta B. FOR PET S.R.L. con sede legale in via Ai Vodi n. 9- 38015 Lavis (TN) ed impianto sito in via Guardiola, zona Ind.le, 82020 nel Comune di Campolattaro (BN), iscritta alla CCIAA di Trento, C.F.02231800224;
- d. con D.D. n. 63 del 16.06.2022 è stata autorizzata una modifica sostanziale avente ad oggetto l’incremento delle attività di recupero di rifiuti plastici non pericolosi sino ad un quantitativo massimo annuale di 6.912 t e giornaliero di 19,2 t, nonché la realizzazione di alcune modifiche impiantistiche;
- e. con D.D. n. 17 del 20.02.2023 è stata aggiornata l’autorizzazione di cui al D.D. n. 12 del 3.02.2021 con il cambio della ragione sociale dalla ditta B. FOR PET S.r.l. alla ditta B. FOR PET S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT;
- f. con D.D. n. 17 del 22.02.2024 è stato preso atto di una variante non sostanziale;

### RILEVATO CHE:

- a. la ditta B. FOR PET s.r.l. Società Benefit, con nota acquisita al PG n. 21802 del 16.01.2025, ha presentato istanza di modifica sostanziale, e contestuale presa d’atto del cambio del Rappresentante Legale e Responsabile Tecnico dell’impianto, avente ad oggetto:
  - incremento delle attuali attività di recupero di rifiuti plastici non pericolosi (operazioni R3 di cui all’Allegato C della Parte Quarta del D. Lgs. 152/206 e ss.mm.ii.) sino ad un quantitativo massimo annuale di 12.672,0 t (quantitativo giornaliero di 38,4 t), lasciando invariato il quantitativo complessivo dei rifiuti in ingresso all’impianto ad oggi disposti in messa in riserva;
  - Sostituzione degli attuali mulini granulatori (primario e secondario) con un nuovo mulino CMG;
  - Sostituzione dell’attuale gruppo di lavaggio con nuovo gruppo Tecnofer;
  - Sostituzione del sistema di drenaggio del EER 191212, con quello previsto sul lato Sud Est dell’impianto e posto sotto tettoia, costituito da un compattatore a coclea senza;
  - Inserimento, nell’impianto di depurazione delle acque reflue aziendale, di un nuovo sedimentatore primario dei fanghi;
- b. con D.D. n. 231 del 20.09.2024 l’Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali ha escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 01/08/2024, il progetto di “*adeguamento di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti plastici non pericolosi*”, proposto dalla B. FOR PET S.r.l. Società Benefit;
- c. con nota prot. n. 35214 del 23.01.2025 questa UOD ha richiesto integrazioni documentali, successivamente riscontrate dalla Ditta con nota acquisita al PG n. 85345 del 19.02.2025;

- d. in data 19.03.2025 si è tenuta la prima seduta della CdS a cui hanno partecipato i rappresentanti di Ditta e Comando Prov.le dei VVF. Non erano presenti i rappresentanti di: Arpac, EIC, Comune di Campolattaro, Provincia di Benevento, ASL di Benevento, EdA ATO Rifiuti. In tale sede:
- è stata data lettura del parere dell'Arpac prot. n. 18240/2025 acquisito al PG n. 138338 del 19.03.2025, con il quale l'Agenzia ha espresso parere favorevole per la componente ARIA ed ha richiesto chiarimenti ed integrazioni documentali per le componenti RIFIUTI e ACQUA;
  - è stata data lettura della nota prot. n. 294 del 19.03.2025, acquisita al PG al n. 138369 del 19.03.2025, con cui l'EdA ATO BN, per le motivazioni ivi elencate, ha espresso il seguente parere: *“nell'attualità, vista la documentazione presentata dalla Ditta ed acclusa alla nota di convocazione della Conferenza, preso atto che gran parte dei rifiuti plastici proviene dalle piattaforme Corepla e Coripet, come esplicitamente dichiarato negli elaborati progettuali, si esprime nulla osta al rilascio dell'Autorizzazione Unica, con la prescrizione che, con efficacia temporale decorrente dall'avvenuta operatività delle previsioni del Piano d'Ambito adottato con Deliberazione n° 03/2025, le categorie di rifiuti urbani innanzi elencate provenienti da raccolta effettuata nei comuni costituenti l'ATO Rifiuti Benevento - inclusa la Città capoluogo - non potranno più essere conferite direttamente dai comuni presso impianti privati, ma saranno unitariamente gestite dal soggetto pubblico. Il parere positivo è comunque subordinato alla stretta osservanza delle prescrizioni dettate dagli organi tecnici presenti in C.d.S., delle NTA del vigente PTCP e delle norme tecniche di attuazione dei vigenti strumenti di pianificazione urbanistica del Comune Campolattaro”*;
  - il Comando Prov.le dei VVF ha dichiarato che le modifiche apportate alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi dovranno essere verificate secondo le indicazioni dell' Art. 4 del DPR 151/2011 e allegato 4 del D.M. 19.8.2012;
- e. la CdS è stata aggiornata in attesa della trasmissione della documentazione integrativa da parte della Ditta;
- f. con nota PG n. 283584 del 06.06.2025, a seguito di richiesta di proroga dei termini precedentemente stabiliti, la società ha provveduto a trasmettere le integrazioni documentali richieste nell'ambito della Conferenza dei Servizi;
- g. in data 30.06.2025 si è tenuta la seconda seduta della CdS a cui hanno partecipato i rappresentanti della società. Non erano presenti i rappresentanti di: Arpac, EIC, Comando Prov.le dei VVF, Comune di Campolattaro, Provincia di Benevento, ASL di Benevento, EdA ATO Rifiuti. In tale sede:
- è stata data lettura del parere dell'Arpac prot. n. 41912 del 30.06.2025, con il quale l'Agenzia ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
  - è stata data lettura della nota prot.n. 10895 del 05.05.2025, acquisita al protocollo regionale al n. 219559 del 05.05.2025, con cui l'Ente Idrico Campano, considerato che *“dall'elaborato Relazione scarichi idrici si evince in maniera chiara che nulla varia rispetto allo stato di fatto già autorizzato e che le portate coincidono con quelle indicate nel parere EIC prot. 11459 del 07.06.2022”*, ha confermato il parere favorevole già espresso con nota prot.n. 11459 del 07.06.2022 con prescrizioni;
  - è stata data lettura della nota prot.n. 4335 del 27.06.2025, acquisita al PG n. 323715 del 27.06.2025, con cui il Comune di Campolattaro ha espresso parere favorevole con prescrizioni allo scarico in pubblica fognatura;
  - è stata data lettura della nota della Provincia di Benevento prot.n. 16512 del 26.06.2025, con cui la stessa ha espresso parere negativo per le seguenti motivazioni: *“ Con riferimento alla richiesta di A.U. menzionata in oggetto, si rileva che nella -Relazione tecnica generale” (rev. 04/06/2025) a pag. 31 paragrafo "Approvvigionamento idrico"-, prodotta ad integrazione dell'esito della conferenza dei servizi del 19.03.2025, la ditta B.For.Pet ha dichiarato di impiegare acqua derivante dall'acquedotto pubblico, gestito dal Comune di Campolattaro (BN), esclusivamente per uso igienico assimilato al domestico mentre per il processo produttivo (uso industriale) viene utilizzata, l'acqua emunta dal pozzo aziendale autorizzato. In merito a tale ultimo punto si evidenzia quanto segue: la Provincia di*

*Benevento con Determinazione Dirigenziale n. 2324 del 18.11.2022 ha autorizzato la ditta B.FOR.PET s.r.l. alla sola ricerca delle acque sotterranee per uso industriale sulla p.lla 919 foglio 8 di Campolattaro; la ditta ha comunicato di aver dato inizio alle indagini a mezzo perforazione del pozzo in data 11.01.2023 e ultimazione delle stesse il 17.11.2023; con successiva nota prot.30951 del 15.11.2023 la società ha fatto richiesta di concessione per attingimento delle acque sotterranee dal pozzo di cui innanzi; la società è, ad oggi, priva di autorizzazione all'emungimento delle acque sotterranee per il quale non è stato ancora rilasciato il parere vincolante dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale”;*

- h. Il Presidente preso atto del parere della Provincia ha richiesto ai rappresentanti della ditta di chiarire le attuali modalità di attingimento della risorsa idrica per le necessità dell'impianto (per i servizi igienici e per il processo produttivo), anche in considerazione delle previsioni della modifica sostanziale già oggetto di approvazione con DD n. 63/2022 della UOD 50.17.06 che già contemplava la realizzazione di un pozzo (citato nel parere della Provincia) per sopperire ai fabbisogni dell'impianto. Ha richiesto, inoltre, ai rappresentanti della ditta di chiarire, nelle more del rilascio della concessione per l'attingimento delle acque sotterranee dal pozzo, come s'intenda soddisfare il fabbisogno idrico non garantito dall'apporto dell'acquedotto pubblico gestito dal Comune di Campolattaro (cfr. pag. 31 par. 11 della relazione del 04/06/2025 prot. 283584 del 06/06/2025 e pag. 29 par. 11 della relazione prot. 18719 del 14/01/2022);
- i. Il tecnico incaricato ha precisato che: *“l'affermazione di cui a pag. 31 paragrafo 11 contenuta nella relazione tecnica di cui sopra, intende definire uno scenario futuro. In altri termini solo a seguito dell'ottenimento della concessione allo sfruttamento delle acque sotterranee sarà possibile utilizzare il pozzo. Si precisa che sulla base delle informazioni ottenute dalla società ad oggi il pozzo è privo di pompa di sollevamento e delle relative tubazioni necessarie per l'approvvigionamento. Quindi tutta l'impiantistica necessaria sarà installata solo a seguito dell'ottenimento della concessione. Ad oggi per far fronte alle necessità di trattamento, l'azienda provvede autonomamente in parte tramite l'acquedotto e in parte tramite approvvigionamenti esterni. L'azienda si impegna a trasmettere evidenze in tal senso”;*
- j. la Conferenza di Servizi è stata aggiornata in attesa della trasmissione delle suddette evidenze documentali da parte della Ditta;
- k. con nota acquisita al PG n. 344520 del 09.07.2025, la società ha provveduto a trasmettere le suddette evidenze (Nulla osta all'attingimento temporaneo del comune di Pontelandolfo; Contratto di trasporto tra la B For Pet s.r.l. e la società CONCA D'ORO GROUP S.R.L.; Fatture),
- l. in data 23.07.2025 si è tenuta la Conferenza di Servizi decisoria a cui hanno partecipato la Ditta e la Provincia di Benevento. Non erano presenti i rappresentanti di: Arpac, EIC, Comando prov.le dei VVF, Comune di Campolattaro, ASL di Benevento, EdA ATO Rifiuti. In tale sede:
- è stata data lettura della nota dell'ARPAC prot.n. 47817/2025 acquisita al PG n. 366121 del 22.07.2025, con cui l'Agenzia ha confermato il parere favorevole precedentemente reso;
  - in riferimento a quanto evidenziato nella precedente seduta di Conferenza di Servizi è stato preso atto della nota acquisita al PG n. 344520 del 09/07/2025, con la quale la società ha provveduto a trasmettere le evidenze richieste (Nulla osta all'attingimento temporaneo rilasciato dal Comune di Pontelandolfo; Contratto di trasporto stipulato tra la B For Pet S.r.l. e la società CONCA D'ORO GROUP S.R.L.; Copia delle relative fatture);
  - la società B FOR PET SRL, in aggiunta a quanto trasmesso con la suddetta nota PG n. 344520 del 09/07/2025, ha rappresentato che è in corso la procedura presso la Provincia di Benevento per ottenere l'autorizzazione all'emungimento di acqua da pozzo come previsto nella relazione di progetto. In riferimento ha citato la nota recante *“richiesta di autorizzazione finalizzata alla concessione di derivazione di acqua sotterranee per uso industriale...”* prot. 0017967 del 11 luglio 2025 della Provincia di Benevento. Tale nota è

stata depositata dai rappresentanti della ditta agli atti della presente CdS, costituendone allegato;

- il Presidente ha preso atto delle integrazioni prodotte in merito dai rappresentanti della ditta, ritenendole sufficienti a chiarire quanto rilevato nella precedente CdS. Ha ritenuto opportuno, comunque, prevedere nel decreto di autorizzazione apposita prescrizione per la quale la ditta dovrà provvedere a fornire con cadenza semestrale apposita relazione che chiarisca le modalità di approvvigionamento idrico dell'impianto nelle more del completamento della procedura autorizzativa di attingimento dal pozzo di cui sopra;
- la Provincia di Benevento, sulla scorta di quanto prodotto dalla ditta, di cui alle note precedentemente citate, ha espresso parere favorevole;
- tenuto conto dei pareri favorevoli espressi dall'Arpac, dalla Provincia di Benevento, dal Comune di Campolattaro, dall'Ente Idrico Campano, dall'ATO Rifiuti, dal Comando Prov.le dei VVF di Benevento, e acquisito l'assenso dell'ASL di Benevento ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della legge 241/1990, i lavori della Conferenza sono stati chiusi con determinazione conclusiva favorevole.

#### **PRECISATO CHE:**

- a. In data 15.07.2025 con nota acquisita al PG n. 353911, è stata acquisita la dichiarazione da parte del tecnico incaricato dalla Ditta, resa ai sensi dell'art.3 della L.R. n.59/2018, attestante il pagamento delle spettanze da parte del committente.

#### **TENUTO CONTO:**

- a. della dichiarazione sull'assenza di condizioni di conflitto di interessi resa, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6, comma 2, del DPR 62/13, unitamente al Responsabile del procedimento dott.ssa Silvia Meoli;
- b. che dalla BDNA è risultato, in data 11.07.2025, che nei confronti del Rappresentante Legale della società e dei soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, non sussistono le cause di divieto, di sospensione e di decadenza di cui all'art.67 dello stesso decreto;
- c. che in data 11.07.2025 è stata altresì effettuata la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia, tramite la BDNA, a carico del Responsabile Tecnico dell'impianto che, allo stato, non ha ricevuto riscontro.

#### **VISTI**

- a. l'art.208 del D. Lgs. 152 del 2006 e ss.mm. ii.;
- b. la D.G.R.C. n. 8 del 15/01/2019;
- c. la D.G.R.C. n.223 del 20/05/2019;

alla stregua delle determinazioni della Conferenza di Servizi decisoria del 23.07.2025 e dei pareri comunque acquisiti, ai sensi di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento dott.ssa Silvia Meoli, fatti salvi comunque tutti i visti, le autorizzazioni e le concessioni di competenza di altri Enti:

## DECRETA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, di:

1. **AUTORIZZARE**, così come si autorizza ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii., quale autorizzazione unica, la modifica sostanziale presentata dalla ditta B. FOR PET s.r.l. Società Benefit, con sede legale in via Ai Vodi n. 9 – 38015 Lavis (TN) ed impianto sito nella zona Ind.le del Comune di Campolattaro (BN) in via Guardiola, iscritta alla CCIAA di Trento, C.F.02231800224, avente ad oggetto:
  - 1.1. incremento delle attuali attività di recupero di rifiuti plastici non pericolosi (operazioni R3 di cui all'Allegato C della Parte Quarta del D. Lgs. 152/206 e ss.mm.ii.) sino ad un quantitativo massimo annuale di 12.672,0 t (quantitativo giornaliero di 38,4 t), lasciando invariato il quantitativo complessivo dei rifiuti in ingresso all'impianto ad oggi disposti in messa in riserva;
  - 1.2. Sostituzione degli attuali mulini granulatori (primario e secondario) con un nuovo mulino CMG;
  - 1.3. Sostituzione dell'attuale gruppo di lavaggio con nuovo gruppo Tecnofer;
  - 1.4. Sostituzione del sistema di drenaggio del EER 191212, con quello previsto sul lato Sud Est dell'impianto e posto sotto tettoia, costituito da un compattatore a coclea senza;
  - 1.5. Inserimento, nell'impianto di depurazione delle acque reflue aziendale, di un nuovo sedimentatore primario dei fanghi;
  
2. **PRENDERE ATTO** della variazione del Legale Rappresentante della ditta B. FOR PET s.r.l. Società Benefit nella persona del \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\* nato \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\* e della variazione del Responsabile Tecnico dell'impianto nella persona del sig. \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\* nato a \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\*;
  
3. **STABILIRE CHE** l'impianto è autorizzato secondo il progetto costituito dai seguenti elaborati grafici allegati:
  - **Allegato 1** Planimetria generale con indicazione delle attività;
  - **Allegato 2** Planimetria scarichi;
  - **Allegato 3** Planimetria emissioni in atmosfera

con le seguenti prescrizioni:

#### 4. Emissioni in atmosfera

- 4.1. Rispettare il *ciclo produttivo* e le *tecnologie* indicate nella *documentazione* allegata all'*istanza di autorizzazione*.
- 4.2. Adottare tutte le modalità di conduzione dell'impianto atte al contenimento delle *emissioni diffuse*.
- 4.3. Prevedere per la fase lavorativa di saldatura di tipo ad arco continuo, relativa all'emissione convogliata in atmosfera E2, un sistema di aspirazione degli effluenti, convogliamento nell'ambiente esterno, previa depurazione con il sistema di abbattimento di seguito indicato, il controllo del parametro riportato nella tabella sottostante (Polveri totali), il rispetto del relativo valore limite di emissione, il rispetto della portata di progetto e l'utilizzo del relativo metodo di prelievo e analisi:

Punto di emissione	Fase lavorativa	Parametro	Valore limite di emissione (mg/Nm <sup>3</sup> )	Riferimento normativo	Metodo di prelievo e analisi	Portata di progetto autorizzata (Nm <sup>3</sup> /h)
E2	Saldatura di tipo ad arco continuo (Saldatura a elettrodo rivestito)	<i>Polveri totali</i>	50 - 150*	Punto 5, parte II, Allegato I, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.	UNI EN 13284-1:2017	1.500
- <u>Impianto di abbattimento previsto: <b>depolveratore a secco a mezzo filtrante.</b></u>						
(*) <i>A seconda del flusso di massa, tenendo conto della concentrazione determinata dell'inquinante in mg/Nm<sup>3</sup> e della portata autorizzata.</i>						

- 4.4. La portata effettiva, misurata durante i campionamenti in autocontrollo, deve corrispondere alla suddetta portata di progetto autorizzata con un range di tolleranza pari a  $\pm 35\%$ , comprensivo di incertezza di misura. Qualora venga riscontrata una variazione superiore o inferiore al 35% della *portata di progetto*, la *Ditta* dovrà gestire l'anomalia tempestivamente con azioni interne, darne immediata comunicazione agli *Enti* e, contestualmente, richiedere un aggiornamento dell'*atto autorizzatorio*, specificandone le motivazioni tecniche dell'aumento o della diminuzione rispetto ai valori di progetto. Pertanto, monitorare regolarmente la situazione impiantistica dei *sistemi di captazione, convogliamento, filtrazione e ventilazione degli effluenti gassosi*.
- 4.5. Effettuare il monitoraggio delle seguenti emissioni diffuse di polveri totali:

Punti di emissione diffusa	Fonti di emissione diffusa	Parametro
P1	Sfaldaballe	<i>Polveri totali</i>
P2	Molino Folcieri	
P3	Molino Bulgaro	
P4	Depolverizzatore a ciclone	
P5	Silos di miscelazione	

- 4.6. In merito ai VLE delle emissioni diffuse, in considerazione del vuoto normativo esistente a livello nazionale e regionale, utilizzare come riferimento l'allegato XXXVIII (Valori limite di esposizione professionale su 8 ore e a breve termine), l'allegato XLI (Metodiche standardizzate di misurazione degli agenti) del D.Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii. (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e i TLV/TWA (limiti su 8 ore) e TLV/STEL (limiti a breve termine), emessi dalla ACGIH, previsti per gli ambienti di lavoro. A tal proposito si precisa che la valutazione e il controllo del rischio da esposizione ad agenti chimici/fisici/biologici dei lavoratori non rientra tra le competenze di questo Ufficio.
- 4.7. L'impianto di combustione (Punto di emissione E1a) di potenza termica nominale pari a 450 kW alimentato a GPL è compreso tra gli impianti previsti al comma 1 dell'art. 272 (impianti e attività in deroga), lettera dd), allegato IV, parte I del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., parte quinta (Attività a inquinamento scarsamente rilevante) e, pertanto, non è sottoposto alla presente procedura autorizzatoria.
- 4.8. In merito al gruppo elettrogeno (Punto di emissione E3), che come dichiarato dalla ditta ha una potenza termica nominale pari a 25 kW ed è alimentato a gasolio, si precisa che tali tipologie di impianti sono soggetti al titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) della parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. in quanto, anche se messi in funzione in caso di situazioni critiche o di emergenza, operano come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento, così come previsto dall'art. 272, comma 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. (Modifica introdotta dal D.Lgs. n° 183/2017). Nel caso in questione, tale tipologia di impianto è compreso tra gli impianti previsti al comma 1 dell'art. 272 (impianti e attività in deroga), lettera bb), punto 1, parte I, allegato IV, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. (Attività a inquinamento scarsamente rilevante) e, pertanto, non è sottoposto alla presente procedura autorizzatoria.
- 4.9. Relativamente al combustibile gasolio, utilizzato per il gruppo elettrogeno, tenere a disposizione degli Organi di Controllo la documentazione (Certificato analitico) attestante il rispetto di quanto indicato nell'allegato X (Disciplina dei combustibili), parte II, sezione 1, paragrafo 1 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. in merito alla viscosità e al contenuto di: acqua e sedimenti, zolfo, nichel+vanadio, PCB/PCT.
- 4.10. L'impianto di combustione (Punto di emissione E1b) di potenza termica nominale pari a 114 kW alimentato a GPL è compreso tra gli impianti previsti al comma 1 dell'art. 272 (impianti e attività in deroga), lettera dd), allegato IV, parte I del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., parte quinta (Attività a inquinamento scarsamente rilevante) e, pertanto, non è sottoposto alla presente procedura autorizzatoria.
- 4.11. Relativamente al suddetto impianto di abbattimento delle polveri prodotte durante la fase lavorativa di saldatura (Punto di emissione E2) e agli impianti di abbattimento delle polveri, di cui sono muniti gli impianti utilizzati nella linea di recupero dei rifiuti plastici, effettuare le operazioni di manutenzione con frequenza tale da mantenere costante la loro funzionalità, tenendo conto delle indicazioni riportate nel manuale d'uso e di manutenzione della ditta costruttrice dello stesso.
- 4.12. Benché l'impianto di depurazione del tipo biologico a fanghi attivi e la linea trattamento fanghi rientrino tra gli impianti previsti alla lettera p) e p-bis), punto 1, parte I (Impianti e attività di cui all'art. 272, comma 1), allegato IV (Impianti e attività in deroga), parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., pertanto non sottoposti alla presente procedura autorizzatoria, adottare accorgimenti impiantistici e/o gestionali al fine di contenere le emissioni odorigene che potrebbero svilupparsi, in particolare, dalla fase di disidratazione con filtropressa e stoccaggio dei fanghi.
- 4.13. Adottare e tenere sempre aggiornati un registro per le analisi dei campioni prelevati in regime di autocontrollo, al quale devono essere allegati i certificati analitici, e un registro per gli interventi sugli impianti di abbattimento delle emissioni (Registrare le caratteristiche di funzionamento, ogni interruzione del normale funzionamento, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i guasti, i malfunzionamenti), secondo le disposizioni di cui ai punti 2.7 e 2.8, allegato VI, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e

ss.mm.ii., con pagine numerate e firmate dal responsabile dello stabilimento. Tali registri devono essere posti a disposizione degli organi di controllo e mantenuti per almeno 5 anni.

- 4.14. Al fine di garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, posizionare correttamente i tronchetti di prelievo dei camini, rispettando le norme tecniche di riferimento (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 13284-1:2017). Collocare i punti di prelievo in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Le condizioni di stazionarietà sono garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle e almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità. Il diametro idraulico ( $D_h$ ) è definito come:

$$D_h = 4S/p$$

dove:  $S$  è la sezione di passaggio,  $p$  il perimetro.

Nel caso di condotti circolari, il diametro idraulico coincide con il diametro geometrico interno della sezione.

In merito ai raddrizzatori di flusso, sebbene tali dispositivi non siano attualmente contemplati nelle norme tecniche per il controllo delle emissioni, il loro uso potrà essere preso in considerazione solo per situazioni particolari che non consentano di rispettare le distanze di cui sopra, specificatamente documentate su apposita istanza, con allegata la scheda tecnica, da presentare all'AC. Inoltre, dopo l'installazione da autorizzare, la Ditta dovrà effettuare una verifica di omogeneità del flusso emissivo in conformità alla norma UNI EN 15259:2008 da trasmettere all'ARPAC e all'AC.

Il numero dei punti di prelievo deve essere stabilito in base alle dimensioni del condotto secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (m)	N° punti prelievo	Lato minore (m)	N° punti di prelievo	
Fino a 1 m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato	
Da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 a 1 m	2 punti	Al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1 m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con tronchetto metallico di diametro interno da 3 pollici filettato internamente passo gas, deve sporgere per circa 50 mm dalla parete e chiuso con un tappo avvitabile. I punti di prelievo devono essere collocati ad almeno 1-1,5 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro e il bordo inferiore del bocchettone deve essere collocato almeno 20 cm al di sopra del parapetto più alto della piattaforma di lavoro; inoltre, la zona del punto di prelievo deve essere libera da ostacoli che potrebbero ostacolare l'introduzione e l'estrazione delle sonde di campionamento.

I camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di impianti per i quali non sia previsto un autocontrollo periodico delle emissioni, ma sia comunque previsto un valore limite di emissione.

- 4.15. Rendere facilmente accessibile il punto di prelievo e misura dei camini al fine di consentire il campionamento delle emissioni in atmosfera, in rispetto delle norme di sicurezza previste in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii. In particolare:
- l'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opereranno i tecnici ARPAC incaricati di eseguire prelievi e misure alle emissioni in atmosfera;
  - i punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno e linea di ancoraggio flessibile o rigida per l'aggancio del dispositivo di arresto cadute dall'alto. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro;
  - la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento dei tecnici in condizioni di sicurezza.
- 4.16. Apporre su tutti i camini, anche su quelli in deroga, in prossimità del punto di prelievo, un'etichetta inamovibile riportante la denominazione univoca con scritta indelebile del punto di emissione e il diametro del condotto.
- 4.17. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco dei camini deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri (è da intendersi che non possono considerarsi ostacoli o strutture gli elementi stessi dell'impianto quali filtri, ciminiera, passerelle non presidiate, scalette, tubazioni, ecc. ad eccezione dei luoghi adibiti ad attività amministrativa o ricreativa quali uffici, mense ecc); i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.
- 4.18. I metodi di prelievo e analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia. In particolare, oltre alle norme tecniche sopra menzionate, relativamente alla determinazione della temperatura, pressione, velocità e portata dei flussi gassosi convogliati, utilizzare come riferimento la norma UNI EN ISO 16911-1:2013, mentre per la determinazione del vapore acqueo nei condotti utilizzare come riferimento la norma UNI EN 14790:2017 (Condensazione e adsorbimento su gel di silice – Gravimetria).
- 4.19. Relativamente al campionamento delle suddette emissioni convogliate in atmosfera (Punto di emissione E2) le emissioni si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno n° 3 campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei

metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione e che siano rappresentativi di almeno n° 1 ora di funzionamento dell'impianto, non supera il valore limite di emissione, così come previsto dal § 2.3 dell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.

- 4.20. Condizioni di normalizzazione dei risultati - Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni, da confrontare con i valori limite di emissione, sono determinate alle seguenti condizioni:
- a. temperatura 273°K;
  - b. pressione 101,3 kPascal;
  - c. gas secco.
- 4.21. Ogni modifica al ciclo produttivo, così come definita dall'art. 269<sup>C.8</sup> del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità Competente e al Dipartimento ARPAC di Benevento.
- 4.22. Effettuare i campionamenti in autocontrollo delle emissioni convogliate (E2) e diffuse nei punti prestabiliti (da P1 a P5), con frequenza annuale, tenendo conto delle condizioni meteo prevalenti, comunicando, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date e gli orari di inizio e termine delle operazioni di prelievo. Successivamente, trasmettere al Dipartimento ARPAC di Benevento e all'Autorità Competente le relative risultanze analitiche e la planimetria con l'indicazione precisa dei punti di campionamento delle emissioni diffuse.
- 4.23. Relativamente alle Linee Guida Regionali di cui alla DGRC n° 223 del 20.5.2019 contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio da inserire obbligatoriamente negli atti autorizzativi riguardanti la messa in esercizio degli impianti di trattamento rifiuti, si ribadiscono le seguenti prescrizioni:
- a. effettuare un idoneo stoccaggio di tutti i prodotti utilizzati nel ciclo produttivo rispettando le indicazioni riportate nelle relative schede di sicurezza;
  - b. tenere sempre a disposizione degli Organi di Controllo:
    - le schede di sicurezza (SDS - Safety Data Sheet costituite da 16 punti relativi alle informazioni sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e di pericolo per l'ambiente) di tutti i prodotti utilizzati nel ciclo produttivo;
    - certificati analitici, quantitativi precisi e collocazione delle varie tipologie di rifiuti presenti in azienda;
    - planimetria dell'area dove è ubicata l'azienda con l'indicazione dei recettori presenti al contorno;
  - c. prevedere l'installazione di una banderuola visibile dalla strada pubblica esterna al sito al fine di evidenziare, in caso di incendi, la direzione prevalente del vento, i recettori più esposti all'azione dei fumi prodotti e, orientativamente, la matrice suolo interessata dal fenomeno della ricaduta delle polveri di combustione.

## 5. Scarichi

- 5.1. **Rispettare quanto prescritto dall'Ente Idrico Campano nel parere prot.n. 10895 del 05.05.2025 acquisito al PG n. 219559 del 05.05.2025, con cui ha confermato il parere favorevole già espresso con nota prot.n. 11459 del 07/06/2022** considerato che "dall'elaborato Relazione scarichi idrici si evince in maniera chiara che nulla varia rispetto allo stato di fatto già autorizzato e che le portate coincidono con quelle indicate nel parere EIC prot. 11459 del 07.06.2022",allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura mista secondo i limiti imposti dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III – colonna scarico in rete fognaria:

<b>Tipologia Portata Scaricata</b>	<b>Portata annua dello scarico (m³/anno)</b>
Acque reflue provenienti dai servizi igienici	1.080,00
Acque di processo	14.040,00
Acque reflue meteoriche di dilavamento dei piazzali di prima pioggia	5.200,00
Acque meteoriche di dilavamento dei piazzali successive alla prima pioggia, insieme alle acque di gronda.	3.357,00
<b>PORTATA TOTALE SCARICATA</b>	<b>23.677,00</b>

- 5.2. **Rispettare quanto prescritto dal Comune di Campolattaro con nota prot.n. 4335 del 27.06.2025, acquisita al PG n. 323715 del 27.06.2025, con cui lo stesso ha espresso parere favorevole con prescrizioni allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue prodotte;**
- 5.3. garantire una costante pulizia e idonea manutenzione della rete di raccolta delle acque meteoriche, dei pozzetti di ispezione e manutenzione, che dovranno essere accessibili in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti;
- 5.4. facilitare l'accesso agli Enti preposti al controllo ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- 5.5. evitare in modo assoluto che le acque meteoriche di dilavamento raccolte sulle superfici impermeabilizzate, anche in caso di fenomeni piovosi di massima intensità e/o incendi, possano riversarsi per tracimazione sulle aree adiacenti;
- 5.6. comunicare agli Enti di competenza ogni variazione qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
- 5.7. conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (analisi chimico-fisiche, interventi di manutenzione sistema di trattamento delle acque, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.) ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;
- 5.8. gli autocontrolli devono essere effettuati e certificati da Laboratorio accreditato, i risultati e le modalità di presentazione degli esiti di detti autocontrolli, devono essere comunicati alle autorità competenti;
- 5.9. per tutti i controlli analitici eseguiti dovrà essere riportata la metodica di analisi applicata.
- 5.10. **Rispettare quanto prescritto in sede di Conferenza di Servizi del 23.07.2025 ossia: la ditta dovrà provvedere a fornire con cadenza semestrale apposita relazione che chiarisca le modalità di approvvigionamento idrico dell'impianto nelle more del completamento della procedura autorizzativa di attingimento dal pozzo di cui in premessa;**

## **6. Gestione Rifiuti**

- 6.1. Si prende atto che la Ditta prevede il trattamento delle MPS/EoW provenienti da terzi che si rende necessario in quanto sul mercato nazionale e internazionale sono presenti MPS/EoW che pur essendo conformi alle Norme UNI 10667-7, 8 e 9 non trovano

un'adeguata collocazione sul mercato a causa della presenza comunque di contaminanti quali in particolare metalli, poliolefine e cellulosa, non compatibili con le esigenze delle commesse, che la seconda linea dedicata unicamente a tali MPS/EoW è pari a 10 t/d per un quantitativo annuale non superiore a 3000 t, con un quantitativo massimo complessivo in giacenza è pari a 135 t per un periodo max. di 150 giorni, provenienti sia dal circuito nazionale che extracomunitario, sottoposte ad un processo di raffinazione costituito da una serie di processi meccanici e fisici, in particolare: □vasche di flottazione per la separazione delle poliolefine (che galleggiano in acqua) dal PET; □rulli calamitati, per la separazione della frazione ferrosa; □nastri a correnti parassite, per la separazione dei metalli non ferrosi; □selettori ottici per la separazione per colore. Si prende inoltre atto che la capacità della prima linea di trattamento (rifiuti in ingresso) è di 38,4 t/d. Rispettare i limiti indicati.

- 6.2. Rispettare il quantitativo massimo stoccabile dei rifiuti/scarti prodotti e gestiti in deposito temporaneo di cui alla pag. 3 della nota della Regione Campania prot. PG/292908/2025 del 12/06/2025, acquisita al prot. Ilo ARPA Campania con il n° 37589/2025 del 12.06.25
- 6.3. Si prende atto della nuova Planimetria n. 3 indicando per i singoli cumuli dei rifiuti in R13 e per gli stalli dei rifiuti prodotti gli specifici EER/gruppi di EER previsti; identicamente associare le tipologie di Eow prodotte/Eow provenienti da terzi con i cumuli indicati in planimetria. Si prende atto che, per consentire adeguate verifiche, che per ogni stallo/cumulo l'azienda impiegherà in corrispondenza di ogni singolo cumulo un cartello mobile indicante: - l'Elenco Europeo dei Rifiuti (EER); - il quantitativo stoccato; - la data di avvenuto stoccaggio; - i riferimenti del relativo formulario di identificazione dei rifiuti (oppure copia dello stesso).
- 6.4. Si prende atto che la Ditta a pag. 23-24 della Relazione Tecnica prot. 11680/2025 del 21/02/2025 prevede: per i rifiuti in ingresso una tempistica massima di giacenza in impianto pari a 120 giorni e i quantitativi massimi ivi indicati (2043 mc); per le varie tipologie di Eow a pag. 24 (90 giorni per 990 mc). Inoltre la Ditta dichiara un quantitativo annuale di rifiuti in ingresso pari a 228.300 t/anno (R13), prevedendo 38,4 t/die di rifiuti trattati (R3) secondo lo schema di pag. 15 della Relazione, (12.672 t/anno - 6% circa del totale dei rifiuti in ingresso).
- 6.5. Per i rifiuti prodotti dalla gestione o manutenzione dell'impianto (n° 9 EER pag. 28) si prende atto degli stalli - n° 3 macroaree in cui saranno allocati e che saranno gestiti in conformità ai limiti temporali di cui all'art. 185-bis del D.Lgs 152/06.
- 6.6. Rispettare quanto previsto dalla DGR 223/2019 con riferimento al limite di 3.000 mc di materiali in area esterna e 2.000 mc in area interna.
- 6.7. Rispettare le aree stabilite in autorizzazione per il deposito dei rifiuti prodotti o per lo stoccaggio di rifiuti, delle materie prime e dei materiali prodotti, evitando lo spostamento e in generale il posizionamento dei rifiuti/materiali al di fuori delle specifiche aree dedicate, se non preventivamente assentito dalla Regione Campania. Si prende atto che l'area destinata alle MPS prodotte potrà essere utilizzata anche per le MPS provenienti da terzi (pag. 25 Relazione Tecnica), evidenziando che gli stalli per MPS/EoW non potranno essere usati per allocarvi rifiuti.
- 6.8. Relativamente ai rifiuti in ingresso non oggetto di recupero (R13) e per i quali è previsto che mantengano il proprio codice EER (EER 02 01 04, 15 01 02, 17 02 03, 19 12 04, 20 01 39) si prende atto che, vista la sostanziale conformità tra questi rifiuti, gli stalli potranno essere usati in maniera intercambiabile pur mantenendo distinti detti rifiuti, ferma restando la corretta apposizione della segnaletica/etichettatura (EER, quantitativo stoccato, data di inizio stoccaggio e riferimento al FIR in ingresso) e il rispetto dei limiti massimi di giacenza autorizzati;
- 6.9. I rifiuti soggetti in impianto ad operazione R13-R12 dovranno essere destinati soltanto ad impianto finale con operazione da R1 a R10.
- 6.10. Preso altresì atto delle caratteristiche tecniche delle MPS che si otterranno dalle lavorazioni dell'impianto e i riferimenti normativi-linee guida a cui saranno conformi, è necessario in generale che la Ditta per le End of Waste faccia rigorosamente riferimento

alla tipologia 6.1 di cui al DM 5.2.98 per gli EER 02 01 04, 15 01 02, 17 02 03, 19 12 04, 20 01 39.

- 6.11. Con riferimento a quanto previsto dalle Linee Guida EoW emanate dall'SNPA – revisione 2022 - n. 41/2022, si precisa che in riferimento ai singoli processi ed ai prodotti derivanti dai processi End of Waste autorizzati (tipologia 6.1 di cui al DM 5.2.98), la Ditta deve adottare un sistema di gestione e tracciabilità (interno o esterno) che deve riportare tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della qualifica di rifiuto, le norme armonizzate relative al materiale riciclato in funzione dello specifico uso che potrà esserne fatto. Questo sistema di gestione deve essere conservato in impianto per eventuali controlli, unitamente alle norme cui si fa riferimento per i prodotti ottenuti.
- 6.12. Ogni lotto dovrà essere determinato come specificato ove presente nelle norme di settore, e comunque potrà essere al massimo pari a 500 Mg o alla produzione di un mese ove inferiore a 500 Mg. Ad ogni lotto deve essere associata una dichiarazione di conformità, ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che deve contenere tutte le informazioni che attestino il rispetto delle condizioni e dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto. In particolare, vanno indicati almeno: i) ragione sociale del produttore; ii) caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto; iii) quantificazione del lotto di riferimento; iv) standard analitici tecnici, prestazionali ed ambientali; v) rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici e ambientali. Il produttore dovrà conservare per cinque anni presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, per ciascun lotto la dichiarazione di conformità e un campione utilizzato per la verifica di conformità. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del campione prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi.
- 6.13. La ditta dovrà applicare quanto richiesto nei due punti precedenti anche alle MPS/End of waste provenienti da impianti terzi e oggetto di operazioni di ulteriore recupero-trattamento presso l'impianto. Inoltre, le MPS provenienti da terzi dovranno comunque entrare munite di propria dichiarazione di conformità da parte dell'impianto di prima produzione. Relativamente alle tipologie di MPS/EoW provenienti da altri impianti che potranno entrare in impianto, garantire la tracciabilità, la gestione e la conformità chimico-merceologica in ogni caso a tutte le norme tecniche e di tutela dell'ambiente comunitarie, nazionali e regionali.
- 6.14. In generale la Ditta resta diretta responsabile di quanto previsto e prescritto dalla DGR 223/19 e dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121/2019, oltre che dai Piani di Emergenza, fatte salve specifiche e ulteriori prescrizioni impartite dai soggetti competenti in materia. Nel caso in cui ci siano variazioni nell'allocazione o nei quantitativi in giacenza di materiali/rifiuti rispetto a quanto precedentemente autorizzato dal competente Settore dei Vigili del Fuoco, la Ditta dovrà immediatamente procedere all'aggiornamento degli atti presso i VV.F.. Identicamente nel caso di modifiche apportate rispetto a quanto previsto nel Decreto Autorizzativo a seguito di valutazioni da parte del competente settore dei VV.F., la Ditta dovrà darne immediata comunicazione all'A.C. per la valutazione di eventuali modifiche autorizzative.
- 6.15. Preso atto del Piano di dismissione preliminare, prevedere, in caso di cessazione definitiva dell'attività, di presentare preventivamente e in termine congruo un Piano di smantellamento e anche un Piano preliminare d'indagine del suolo e delle acque sotterranee a conclusione delle attività di smantellamento comprensivo delle indagini e degli analiti da ricercare sulla base dei rifiuti, dei prodotti utilizzati e del ciclo produttivo, conforme ai dettami normativi vigenti in quella fase con richiesta di nulla-osta o parere all'Autorità competente;
- 6.16. Si ritiene necessario che, se occasionalmente si potranno produrre rifiuti caratterizzati da EER non previsti o legati ad esigenze emergenziali, gli stessi dovranno essere gestiti in conformità a quanto indicato dalla normativa vigente nazionale e regionale. Il Responsabile tecnico dell'impianto dovrà curare la corretta applicazione delle

procedure di gestione degli eventuali rifiuti generati in caso di eventi emergenziali e di tutte le azioni necessarie (anche preventive) per mitigare gli impatti applicando quanto previsto da specifiche Direttive/Linee Guida e provvedendo eventualmente ad aggiornare i Piani di emergenza.

- 6.17. Per eventuali EER per scarti/rifiuti rinvenibili tra i rifiuti prodotti e non preventivabili in questa fase, prevedere comunque di allocarli nelle aree destinate al deposito, prevedendo per eventuali rifiuti pericolosi un'area posta all'interno del capannone.
- 6.18. Per consentire eventuali controlli si prende atto che la Ditta prevede di fornirsi di un sistema di tracciabilità per MPS/End of Waste prodotte anche nel corso dei passaggi interni (integrativo rispetto al Registro di Carico e Scarico Rifiuti), idoneo a garantirne la tracciabilità fino all'uscita dall'impianto (Dlgs 152/2006 come aggiornato dal D.Lgs 116/2020) da redigere da parte del Responsabile Tecnico quotidianamente e raccogliere adeguatamente firmati in apposito registro. Tale sistema dovrà riguardare anche le MPS/EoW provenienti da altri impianti corredate dei documenti di trasporto, analisi e quant'altro richiesto dalle norme comunitarie, nazionali e regionali.
- 6.19. In generale attenersi a tutte le modalità operative relative alla gestione delle specifiche tipologie di rifiuti previste dalla normativa vigente e dalla DGR n. 8/2019.
- 6.20. I rifiuti ubicati all'esterno dovranno essere sempre protetti dall'azione degli agenti atmosferici (vento, pioggia, neve) ove tecnicamente possibile, comunque prevedendo in ogni caso adeguati interventi di mitigazione sulle emissioni come prescritti dai soggetti competenti.
- 6.21. Garantire per i cumuli di altezza maggiore di 3 metri al colmo, ma comunque inferiori a 5 metri, la conservazione della verifica di stabilità in impianto per eventuali verifiche da parte degli organismi di vigilanza sulla sicurezza dei luoghi di lavoro come richiesto dalla Regione Campania nella DGR n. 8/19.
- 6.22. I rifiuti in ingresso, i rifiuti in uscita destinati a recupero/smaltimento e le End of Waste prodotte dalle fasi di lavorazione devono essere opportunamente classificati analiticamente e merceologicamente conformemente al D.Lgs 152/06 e s.m.i. e alle norme specifiche che dovranno essere conservate in impianto.
- 6.23. Tenere conto che ARPAC si riserva, di concerto e su indirizzo dell'Autorità Competente/Enti preposti, conformemente a specifiche direttive regionali/nazionali, di prelevare nel corso di validità dell'autorizzazione almeno n° 3 campioni dei rifiuti in ingresso e/o dei materiali prodotti/EoW con oneri e costi di laboratorio a carico della Ditta.
- 6.24. Rispettare i limiti massimi relativi ai quantitativi giornalieri e annui di rifiuti trattabili, oltre che la giacenza istantanea massima e la tempistica massima di giacenza in impianto di rifiuti/Eow. Tali limiti sono da intendersi come soglie massime per ogni singolo\*OMISSIS\*per gruppi omogenei di EER/EoW, essendo necessario comunicare all'A.C. eventuali variazioni nei rifiuti gestiti e/o necessità di aumento di queste soglie.
- 6.25. Prevedere un sistema di rapida pulizia dei piazzali esterni ed interni a seguito di potenziali sversamenti di liquidi o percolati durante le fasi di conferimento, nonché a causa di eventi accidentali. In particolare, dotare le zone dell'attività potenzialmente soggette allo sversamento accidentale di presidi atti a ricoverare materiali adsorbenti o similari da utilizzarsi quali misure di sicurezza d'emergenza (MISE).
- 6.26. Prevedere la sistematica pulizia dei piazzali esterni ed interni successivamente all'espletamento di attività dell'impianto che possano determinare imbrattamenti della pavimentazione, in particolare con materiali pulverulenti.
- 6.27. Prevedere il monitoraggio, con frequenza mensile, dell'integrità della impermeabilizzazione della pavimentazione (interna ed esterna all'opificio), dei cordoli di contenimento e di ogni altra struttura atta alla tutela del suolo. Dovranno inoltre essere monitorati i punti di stoccaggio dei rifiuti e delle materie ottenute e le capacità contenitive dei contenitori/serbatoi. L'attività in questione dovrà essere tracciata da specifico report redatto dal Responsabile Tecnico, facente parte dell'attività di monitoraggio e controllo.

6.28. Tenere conto di quanto prescritto dall' ATO Rifiuti di Benevento nel parere prot. n. 294 del 19.03.2025, acquisito al PG al n. 138369 del 19.03.2025.

7. **RISPETTARE quanto richiesto dal Comando Prov. le dei VVF in sede di CdS del 19.03.2025**, e precisamente "le modifiche apportate alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi dovranno essere verificate secondo le indicazioni dell'Art. 4 del DPR 151/2011 e allegato 4 del D.M. 19.8.2012";

#### 8. STABILIRE CHE:

- 8.1. ai sensi dell'art. 208 comma 12, del D. Lgs. 152/2006 la durata della presente autorizzazione è fissata in **dieci anni** dalla data del rilascio del presente atto;
- 8.2. la ditta è obbligata a munirsi di tutte le, eventuali, altre autorizzazioni di legge necessarie alle modifiche da apportare;
- 8.3. è necessario gestire l'attività nel pieno rispetto delle normative ambientali di settore e adottare i più utili accorgimenti per garantire sempre un elevato livello di tutela ambientale;
- 8.4. i lavori dovranno iniziare entro 1 (un anno) dal rilascio del presente decreto di approvazione e concludersi entro (3) ai sensi del DPR 380/2001, previa comunicazione di inizio lavori alla scrivente Unità Operativa Dirigenziale ed al Comune di Campolattaro (BN);
- 8.5. la ditta provvederà a comunicare a questa UOD e a tutti gli Enti competenti la data di inizio e, successivamente, quella di ultimazione dei lavori, allegando una perizia asseverata a firma del Direttore dei lavori e/o di Tecnico abilitato, attestante la conformità dei lavori effettuati rispetto a quelli previsti nel progetto approvato dalla Conferenza di Servizi;
- 8.6. prima dell'avvio dell'attività suddetta, la ditta è obbligata a presentare, la polizza fidejussoria a prima escussione in favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania per eventuali danni all'ambiente che possono determinarsi nell'esercizio dell'attività svolta, così come previsto dal punto 5 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 8/2019;
- 8.7. questa UOD, acquisite in originale perizia asseverata e garanzie finanziarie previste dalla normativa vigente, provvederà a comunicare alla ditta e a tutti gli Enti di riferimento la data dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'attività oggetto di modifica;
- 8.8. ai sensi dell'articolo 197 del D. Lgs.152/06, sarà cura della Provincia di Benevento effettuare controlli periodici sull'attività di gestione dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento di eventuali violazioni delle disposizioni di cui alla Parte IV del D. Lgs. 152/06 e la verifica in merito alla conformità tra il progetto approvato con le relative prescrizioni e i lavori effettuati;
- 8.9. la ditta è obbligata al rispetto di tutto quanto previsto dal D.D. 231 del 20.09.2024 dell'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali con cui è stata disposta l'esclusione dal VIA del progetto de quo;

#### 9. PRECISARE CHE:

- 9.1. la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta, autorizzazione etc. di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività;
- 9.2. l'autorizzazione è sempre subordinata all'esito dell'informativa antimafia della Prefettura competente, per cui una eventuale informazione positiva comporterà la cessazione immediata dell'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione;
- 9.3. il presente provvedimento è soggetto a diffida, sospensione e successivamente a revoca nel caso non sia tempestivamente comunicato il cambio del Legale

Rappresentante e qualora risultino modifiche all'impianto non autorizzate, nonché nei casi di rilevata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata per la salute pubblica e per l'ambiente, nonché nei casi di inosservanza alle prescrizioni, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate, come previsto dall'art.208 co.13 del DLgs.152/2006 e smi;

- 9.4. la ditta, pena il rischio di revoca dell'autorizzazione, dovrà comunicare tempestivamente alla UOD eventuali stati di insolvenza da cui possano scaturire procedure concorsuali e/o di liquidazione ovvero altre situazioni di messa in pericolo del patrimonio generale della ditta e/o del soggetto che ha rilasciato la garanzia finanziaria (Azienda di Credito, Compagnia di Assicurazioni etc);
- 9.5. tutti gli Enti di riferimento provvederanno, per quanto di competenza, ad effettuare controlli e monitoraggi presso l'impianto de quo, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo, trasmettendo tempestivamente gli esiti alla UOD per l'adozione dei provvedimenti consequenziali;
- 9.6. l'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto definitivo approvato con le relative prescrizioni;

10. **NOTIFICARE** il presente decreto alla ditta B. FOR PET s.r.l. Società Benefit;
11. **TRASMETTERE** copia del presente Decreto alla Regione Campania – “Sezione Casa di Vetro”; alla Provincia di Benevento; all' ARPAC di Benevento; al Comune di Campolattaro (BN); all'ASL Bn1; all' ATO Rifiuti di Benevento; al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento, all'Ente Idrico Campano.

Si fa presente che avverso tale decreto è ammesso, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica;

DOTT. MICHELE RAMPONE